



SENTENZA N. 57/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74474** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 24.9.2024, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sara Maria Iervolino ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via P. Castellino n. 1 (pec: sara.iervolino@pec.studiolegaleig.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania

	in Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)	
	FATTO	
	Parte ricorrente ha domandato a questo Giudice di	
	accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di	
	ripetizione della somma di euro 5.175,91, indebitamente	
	pagata dall'INPS sulla pensione di reversibilità per l'anno	
	2019, in relazione ai redditi dichiarati nell'anno 2018,	
	per errata applicazione della Tab. F allegata alla l. n.	
	335/1995; ha, altresì, domandato la restituzione di tutte	
	le somme eventualmente trattenute, il tutto con vittoria	
	di spese in favore del procuratore anticipatario.	
	A sostegno, ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito sul	
	presupposto che le somme sarebbero state percepite in	
	buona fede e perché al momento del pagamento della	
	reversibilità l'INPS sarebbe stato già a conoscenza dei	
	suoi redditi, regolarmente dichiarati all'Agenzia delle	
	Entrate.	
	Con memoria del 20.11.2025, si è costituito in giudizio	
	l'INPS per il rigetto del ricorso con condanna alle spese	
	affermando che:	
	- il ricorrente non poteva non rendersi conto che la	
	percezione dei redditi da pensione diretta e da locazione	
	implicava la riduzione della pensione di reversibilità per	
	applicazione della Tab. F in misura ben superiore a	
	2	

	quella concretamente effettuata dall'INPS per l'importo	
	di euro 52,13;	
	- un eventuale stato di buona fede del pensionato	
	sarebbe comunque irrilevante al fine di escludere la	
	ripetibilità dell'indebito considerato che <i>ignorantia legis</i>	
	<i>non excusat</i> ;	
	- gli errori nel pagamento della pensione non sono	
	imputabili a negligenza dell'INPS bensì del pensionato,	
	che non ha mai comunicato, né in forma corrente né	
	presunta, i propri redditi all'INPS;	
	- in ogni caso, la richiesta di restituzione dell'INPS è	
	pervenuta in data 25.11.2021, e quindi entro il triennio	
	dalla percezione delle somme indebite (pagate sui ratei	
	della pensione di reversibilità dell'anno 2019), sicché	
	come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte con	
	la sentenza n. 2/ 2012 non sussistono limiti all'azione	
	di ripetizione degli indebiti intervenuta entro il limite	
	temporale di 3 anni dal pagamento;	
	- all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Sara	
	Maria Iervolino, per delega orale del difensore	
	costituito, per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per	
	l'INPS. L'avv. Iervolino ha eccepito la tardività della	
	notifica del verbale da parte dell'INPS, riportandosi,	
	per il resto, al proprio ricorso di cui ha chiesto	
	l'accoglimento.	

	L'avv. Tellone si è riportato alle proprie difese,	
	chiedendo il rigetto della pretesa azionata;	
	- la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Parte ricorrente, titolare di pensione ai superstiti n.	
	5001364 a far data dal 4.2.2010, ha adito questo	
	Giudice per accertare e dichiarare inesistente la pretesa	
	creditoria ed l'asserito diritto dell'INPS alla restituzione	
	dell'indebito pari ad euro 5.175,91, e per l'effetto	
	dichiarare nullo e privo di ogni effetto il verbale,	
	ordinandone l'immediato integrale sgravio e relativa	
	cancellazione del credito incorporato, con declaratoria di	
	non debenza delle somme vantate dall'INPS e	
	restituzione di ogni somma trattenuta.	
	2. In via pregiudiziale ed assorbente dev'essere	
	dichiarato <i>ex officio</i> il difetto di giurisdizione di questa	
	Corte in favore del Giudice ordinario sulla base del	
	principio recentemente stabilito dalle Sezioni Unite Civili	
	della Corte di cassazione con ordinanza n. 9443/2025,	
	del 10.4.2025.	
	Al riguardo, la menzionata pronuncia " <i>in tema di</i>	
	<i>restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel</i>	
	<i>periodo successivo alla morte del pensionato (già</i>	
	<i>dipendente pubblico), ha affermato che la relativa</i>	
	<i>controversia appartiene alla giurisdizione del giudice</i>	
	4	

ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico".

Ha precisato, al riguardo, che deve essere tenuta distinta "l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile".

In altri termini, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ove la controversia riguardi la legittimità dell'azione di recupero di un indebito pensionistico e non la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, la giurisdizione si radichi in favore del Giudice ordinario.

3. L'affermato principio rinvia, altresì, puntuale applicazione nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente si è rivolta a questo Giudice contabile per

	ottenere l'accertamento della illegittimità dell'azione	
	intrapresa dall'INPS per il recupero dell'asserito indebito	
	sui ratei di pensione di reversibilità, con richiesta di	
	condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto <i>medio</i>	
	<i>tempore</i> trattenuto.	
	4. Per le ragioni illustrate, si dichiara il difetto di	
	giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice	
	ordinario.	
	5. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di	
	pronuncia in rito.	
	P.Q.M.	
	La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania	
	nella persona del Giudice unico dott. Gabriele Pepe,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del	
	Giudice ordinario;	
	2. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.	
	Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del	
	giorno 2 marzo 2026.	
	Il Giudice Unico	
	(Gabriele Pepe)	
	Firma digitale	
	6	

Depositata in Segreteria il giorno 09.03.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale